COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE

COM(93) 534 def.

Bruxelles, 27 ottobre 1993

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

RELATIVA ALLE MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO E DI ELEGGIBILITÀ ALLE ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO PER I CITTADINI DELL'UNIONE CHE RISIEDONO IN UNO STATO MEMBRO DI CUI NON HANNO LA CITTADINANZA

(presentata dalla Commissione)

INDICE

RELAZIONE

I. Osservazioni generali

1. Entità del problema
2. Situazione giuridica
3. Antefatti
4. Articolo 8 B, paragrafo 2 del trattato CE
5. Sussidiarietà e proporzionalità

II. Commento agli articoli

TESTO DELLA PROPOSTA DI DIRETTIVA

Considerando

Capo I: Elementi generali

Articolo 1: Oggetto della direttiva
Articolo 2: Definizioni
Articolo 3: Diritto di voto e di eleggibilità
Articolo 4: Un solo voto ed una sola candidatura
Articolo 5: Residenza
Articolo 6: Ineleggibilità
Articolo 7: Incapacità elettorale
Articolo 8: Libertà di scelta

Capo II: Esercizio del diritto di voto e di eleggibilità

Articolo 9: Esercizio del diritto di voto
Articolo 10: Esercizio del diritto di eleggibilità
Articolo 11: Mezzi di ricorso
Articolo 12: Informazioni
Articolo 13: Scambi di informazioni

Capo III: Disposizioni derogatorie e transitorie

Articolo 14: Deroghe
Articolo 15: Disposizioni transitorie
Articolo 16: Clausola di revisione

Capo IV: Disposizioni finali

Articolo 17: Recepimento
Articolo 18: Destinatari

RELAZIONE

I. OSSERVAZIONI GENERALI

1. Entità del problema

Per i cittadini degli Stati membri che hanno fatto uso della loro libertà fondamentale di andare e di stabilirsi in un altro Stato membro, la costruzione europea è diventata una realtà vissuta. Al giorno d'oggi, circa cinque milioni di cittadini dell'Unione risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza. Sono stabiliti in altri Stati membri circa 130 000 belgi, 40 000 danesi, 290 000 tedeschi, 360 000 greci, 470 000 spagnoli, 300 000 francesi, 630 000 irlandesi, 1,2 milioni di italiani, 11 000 lussemburghesi, 240 000 olandesi, 840 000 portoghesi e 400 000 britannici.

Il numero di cittadini comunitari che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza ammonta a circa 541 000 in Belgio, 27 000 in Danimarca, 1,3 milioni in Germania, 50 000 in Grecia, 240 000 in Spagna, 1,3 milioni in Francia, 62 000 in Irlanda, 150 000 in Italia, 105 000 in Lussemburgo, 163 000 nei Paesi Bassi, 29 000 in Portogallo e circa 880 000 nel Regno Unito (1).

Tuttavia, la parità di trattamento con i cittadini per origine, garantita dal diritto comunitario, non è stata ancora realizzata per quanto riguarda l'esercizio dei diritti politici.

2. Situazione giuridica

A partire dal 1976, l'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, tappa importante nell'evoluzione progressiva verso un'Europa dei cittadini fondata sulla democrazia, ha sollevato il problema di come garantire che tutti i cittadini dell'Unione, particolarmente quelli che risiedono in uno Stato membro senza averne la cittadinanza, possano effettivamente esercitare il loro diritto di voto in occasione di tali elezioni. L'Atto del 20 settembre 1976 relativo all'elezione dei rappresentanti nell'Assemblea a suffragio universale diretto (2) nulla dice circa le condizioni richieste per essere elettore e candidato. L'articolo 7, paragrafo 2 rinvia, in merito, alle disposizioni nazionali degli Stati membri e l'articolo 8, che costituisce l'unica disposizione concernente direttamente il diritto di voto, si limita a vietare il doppio voto.

Di conseguenza, i regimi nazionali in materia di elezioni europee si basano su impostazioni diverse, per garantire che ogni cittadino possa effettivamente partecipare alle elezioni al Parlamento europeo.

---

(1) (Fonte: EUROSTAT; Statistiche demografiche 1992).

(2) GU L 278 dell'8.10.1976. La decisione del 1°.2.1993 che modifica l'atto relativo all'elezione dei rappresentati nell'Assemblea a suffragio universale diretto (GU L 33 del 9.2.1993, pag. 15) ne lascia invariati gli articoli 7 e 8.

a) **Diritto di voto**

Ad eccezione dell'Irlanda, tutti gli Stati membri hanno adottato una soluzione che si basa essenzialmente sul diritto di voto dei propri cittadini stabiliti all'estero.
In questo quadro, alcuni Stati membri (Danimarca, Paesi Bassi e Portogallo) riconoscono il diritto di voto ai loro cittadini residenti all'estero, solo se risiedono in un altro Stato membro.
In Germania possono votare tutti i cittadini che vivono in un altro Stato membro del Consiglio d'Europa e quelli che risiedono in un paese terzo da meno di dieci anni.
Il Regno Unito riconosce il diritto di voto anche ai cittadini britannici che hanno lasciato il paese da meno di vent'anni.
I cittadini di altri Stati membri (Belgio, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Lussemburgo) conservano il diritto di voto, anche se risiedono fuori della Comunità.
In quattro Stati membri (Belgio, Irlanda, Paesi Bassi, Regno Unito) possono votare, a talune condizioni, anche i residenti provenienti da altri Stati membri. In Irlanda questi cittadini europei devono conformarsi alle stesse condizioni dei cittadini per origine in materia di elettorato attivo; non hanno tuttavia diritto di voto i cittadini irlandesi che risiedono in un altro Stato membro o in un paese terzo.
Nei Paesi Bassi, il diritto di voto è riconosciuto ai residenti che possiedono la cittadinanza di un altro Stato membro, a meno che non conservino il loro diritto di voto nello Stato membro d'origine.
In Belgio possono votare i cittadini degli altri Stati membri iscritti all'anagrafe da almeno tre anni, che lo Stato membro d'origine esclude dal diritto di voto a motivo della loro residenza in Belgio.
Va rilevato infine che nel Regno Unito hanno diritto di voto tutti i cittadini irlandesi e tutti i cittadini del Commonwealth.

b) **Diritto di eleggibilità**

Il diritto di eleggibilità è riservato, in dieci Stati membri, ai cittadini per origine, compresi quelli che risiedono in un altro Stato membro o in un paese terzo. In Germania sono eleggibili solo i cittadini che posseggono la cittadinanza tedesca da almeno un anno. Nel Regno Unito sono eleggibili i cittadini britannici, quelli della Repubblica d'Irlanda e quelli di altri paesi del Commonwealth. In Italia sono eleggibili i cittadini degli altri Stati membri, anche se non risiedono in Italia.

c) **Decadenza dal diritto di voto**

I regimi degli Stati membri in materia di incapacità elettorale e di ineleggibilità sono diversissimi tra loro e rispecchiano differenti tradizioni giuridiche.

aa) Incapacità elettorale
Gli elettori possono perdere il diritto di voto, per effetto di una decisione individuale, per diversi motivi.
In dieci Stati membri l'incapacità elettorale può derivare da una condanna penale. Fanno eccezione la Danimarca e l'Irlanda. In Irlanda, tuttavia, le

persone detenute per legge in uno stabilimento penale devono essere iscritte nelle liste elettorali del luogo in cui risiederebbero se non fossero detenute. Dato che conservano il diritto di voto, se il giorno delle elezioni sono in libertà, i detenuti possono esercitarlo. In Danimarca non esistono attualmente norme giuridiche in base alle quali un elettore possa essere privato del diritto di voto a seguito di una condanna penale.

Altri motivi di incapacità elettorale sono l'indegnità morale in Italia e la condanna per "corrupt or illegal practice" nel Regno Unito.

In dieci Stati membri le persone di maggiore età sottoposte a tutela o curatela o le persone riconosciute affette da malattia mentale sono private del diritto di voto. Soltanto l'Italia fa eccezione a questa regola. Nel Regno Unito questo tipo di incapacità elettorale può derivare dal fatto che i malati di mente ricoverati in ospedali psichiatrici sono ritenuti privi di residenza. In Irlanda la situazione delle persone ricoverate in ospedali psichiatrici è, nel complesso, analoga a quella dei detenuti. In Danimarca sono private del diritto di voto soltanto le persone la cui incapacità elettorale è stabilita dalla legge.

Le decisioni adottate in materia di incapacità elettorale hanno una portata diversa da uno Stato membro all'altro.

L'elettore che ha subito una condanna penale può essere privato del diritto di voto o automaticamente, in virtù della legge, o con una decisione specifica del giudice. In Belgio, in Francia, in Italia, nel Lussemburgo, e in Portogallo una condanna per determinati reati comporta automaticamente l'incapacità elettorale. Nel Regno Unito l'incapacità elettorale deriva automaticamente dalla condanna ad una pena detentiva. In Germania, invece, ed in alcuni casi in Spagna, in Francia, nel Lussemburgo, nei Paesi Bassi ed in Portogallo è indispensabile una decisione specifica del giudice. In Irlanda l'incapacità elettorale deriva dal fatto che l'elettore è detenuto in carcere e, di conseguenza, privato della sua "residenza ordinaria".
Si possono inoltre classificare i regimi nazionali in funzione dei motivi che giustificano la privazione del diritto di voto. In alcuni Stati membri (Belgio, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Regno Unito) l'incapacità elettorale è connessa con la condanna a determinate pene minime o per determinati tipi di infrazione (reati). In altri Stati membri (Germania, Grecia, Portogallo) la privazione del diritto di voto è limitata, in linea di massima, ai casi previsti dalla legge. In Francia e nei Paesi Bassi la legge indica, eccezionalmente, alcuni articoli del codice penale la cui violazione può giustificare la privazione del diritto di voto. In Spagna la decisione in materia di incapacità elettorale è demandata esclusivamente al potere discrezionale del giudice. In alcuni casi anche i giudici francesi, lussemburghesi, olandesi e portoghesi dispongono di tale potere.

In linea di massima, per un malato di mente il fatto di essere affidato ad un tutore o ad un curatore o di essere internato comporta automaticamente l'incapacità elettorale. Nel Regno Unito i malati di mente internati sono considerati privi di residenza. In Danimarca l'internamento in un ospedale psichiatrico non comporta una perdita del diritto di voto. In Spagna ed in Portogallo, invece, l'incapacità elettorale deve essere esplicitamente dichiarata. In Italia le persone di maggiore età sottoposte a tutela o

curatela hanno diritto di voto, in quanto il legislatore italiano ha soppresso le restrizioni precedentemente previste dalla Costituzione. Nel Regno Unito i malati di mente possono esercitare il diritto di voto nei periodi di lucidità mentale ("lucida intervalla").

In tutti gli Stati membri spetta al giudice pronunciare le condanne penali; tuttavia, le decisioni in materia di tutela o curatela o di internamento sono adottate, a volte, da autorità amministrative.

Quanto all'incidenza delle decisioni adottate in altri paesi, sembra che, in linea di massima, le condanne penali pronunciate da un tribunale straniero non possano comportare l'incapacità elettorale nello Stato membro d'origine. Il Regno Unito, tuttavia, fa eccezione a questa regola: in base al diritto britannico ciò che conta è esclusivamente il fatto che la persona interessata sia effettivamente detenuta o si trovi illegalmente in libertà e non il fatto che essa sia stata condannata da un giudice nazionale o da un giudice straniero.
Se le decisioni giudiziarie straniere in materia di diritto civile sono esecutorie, in base alle norme del diritto internazionale privato esse possono comportare l'incapacità elettorale in Germania ed in Grecia e, in alcuni casi, in Belgio ed in Francia. Nei Paesi Bassi un elettore può essere privato del proprio diritto di voto esclusivamente dalla decisione di un giudice olandese.

bb) Ineleggibilità
Sul piano generale, è opportuno classificare i regimi in materia di ineleggibilità in tre categorie.
In Belgio, in Italia e nei Paesi Bassi i motivi che possono giustificare l'ineleggibilità sono identici a quelli che possono giustificare l'incapacità elettorale.
In altri Stati membri (Danimarca, Germania, Francia e Lussemburgo), oltre ai motivi addotti in materia di incapacità, si aggiungono altri motivi specifici relativi all'ineleggibilità.
Nei rimanenti Stati membri (Grecia, Spagna, Irlanda, Portogallo, Regno Unito) i motivi che possono giustificare l'ineleggibilità sono definiti indipendentemente dai motivi applicabili in materia di incapacità elettorale. In Irlanda le persone condannate per reati penali sono ineleggibili soltanto durante il periodo di detenzione in cui scontano una pena detentiva di durata superiore a sei mesi, inflitta da un tribunale irlandese.

Quanto alla sostanza, si possono individuare due diversi tipi di soluzione.
Alcune condanne penali possono comportare l'ineleggibilità in Belgio, Germania, Grecia, Spagna, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Regno Unito.
In base alla legislazione tedesca, irlandese, italiana e britannica sono ineleggibili, in linea di massima, le persone che hanno fatto fallimento o sono considerate, per altri motivi, indegne di occupare una carica elettiva.
In Danimarca una persona non è eleggibile se è stata condannata per atti ritenuti da tutti tali da renderla indegna di sedere in parlamento (tanto il Parlamento europeo quanto il Folketing). L'ineleggibilità conseguente ad una condanna è decretata dal Folketing a scrutinio avvenuto, ma non può mai essere invocata per impedire ad una persona di presentarsi alle elezioni.

d) **L'esercizio del diritto di voto e di eleggibilità**

In tutti gli Stati membri i cittadini, prima della consultazione elettorale, devono soddisfare alcune condizioni di forma per poter esercitare, nell'ambito di una determinata collettività locale o circoscrizione, il proprio diritto di voto e di eleggibilità in occasione di una data elezione.

aa) Esercizio del diritto di voto

Per poter esercitare il proprio diritto di voto, gli elettori devono essere iscritti, di norma, alle liste elettorali della circoscrizione o del comune in cui avviene la consultazione elettorale. Quanto alle modalità di iscrizione sulle liste elettorali, si possono distinguere in linea di massima quattro sistemi diversi. In Francia e in Grecia si applica il principio di iscrizione su richiesta individuale; in Italia e in Spagna gli elettori sono registrati d'ufficio; negli altri Stati membri, ad eccezione del Portogallo, gli elettori di norma sono iscritti d'ufficio sulle liste elettorali ed eccezionalmente alcune categorie di persone sono registrate su esplicita richiesta; in Portogallo, dove vige normalmente il principio della richiesta individuale, l'amministrazione deve iscrivere d'ufficio nelle liste elettorali tutte le persone che le risultino elettori.

In alcuni Stati membri, in cui l'iscrizione alle liste elettorali avviene d'ufficio (Belgio, Danimarca, Germania, Grecia, Spagna, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi) gli elenchi elettorali di norma sono compilati in base ai dati riportati su un altro registro pubblico, cioè il registro della popolazione o il registro di stato civile. Nel Regno Unito e in Irlanda, invece, gli elettori sono registrati d'ufficio in base a qualsiasi informazione utile raccolta dal "registration officer", in particolare in base ad un'indagine effettuata presso i capifamiglia. E' ovvio che negli Stati membri in cui l'iscrizione avviene su richiesta individuale, gli elettori devono fornire all'autorità competente ogni informazione e ogni prova necessaria al momento della presentazione della domanda.

In alcuni Stati membri (Danimarca, Grecia, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Portogallo, Regno Unito) le liste elettorali vengono riesaminate periodicamente. Nella maggior parte di questi Stati membri la frequenza della revisione è di un anno: in Italia le liste elettorali sono aggiornate due volte all'anno; in Belgio, Germania, Paesi Bassi, i registri elettorali sono ricompilati prima di ogni consultazione elettorale.

Nella maggior parte degli Stati membri le liste elettorali devono essere pubblicate prima di essere definitivamente approvate. Il Belgio e i Paesi Bassi, tuttavia, fanno eccezione a questa regola: in questi Stati membri gli elettori hanno diritto ad essere informati se sono inseriti o meno nelle liste elettorali.

In caso di rifiuto di iscrizione, in tutti gli Stati membri gli elettori possono presentare un ricorso giudiziario. Prima di adire i tribunali, in alcuni Stati membri (Belgio, Danimarca, Germania, Spagna, Italia, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito), gli elettori devono aver prima presentato un ricorso amministrativo.

4

bb) Esercizio del diritto di eleggibilità

Al momento della presentazione della propria candidatura, il candidato deve di norma fornire all'amministrazione alcune informazioni e prove relative alla propria situazione individuale.

3. Antefatti

Nel 1960, nel suo progetto di convenzione sull'elezione a suffragio universale diretto (3), il Parlamento europeo aveva proposto che gli Stati membri accordassero il diritto di voto ai loro cittadini che risiedono in un altro Stato membro; qualora anche lo Stato membro di residenza avesse accordato il diritto di voto a tali persone, avrebbe però dovuto essere escluso il doppio voto.

Non avendo tale progetto incontrato il favore del Consiglio, il Parlamento europeo lo sostituì nel 1975 con un nuovo progetto che nulla dice comunque sul diritto di voto e di eleggibilità dei cittadini europei che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza. Tale progetto è stato in gran parte ripreso dal Consiglio quando è stato elaborato l'Atto del 20 settembre 1976 relativo all'elezione dei rappresentanti nell'Assemblea a suffragio universale diretto.

Nel 1977, nella sua risoluzione sul diritto di voto alle elezioni a suffragio universale diretto (4), il Parlamento europeo aveva raccomandato agli Stati membri di provvedere a che i loro cittadini residenti in un altro Stato membro potessero esercitare il diritto di voto per le elezioni dirette del Parlamento europeo e di accordarsi per consentire a queste persone di votare nel paese in cui si trovassero al momento delle elezioni ("voto in loco"). Sulla base dei lavori avviati nella primavera 1977, il Consiglio aveva adottato, nel febbraio 1978, una relazione sull'esercizio di voto in loco, comprese le modalità pratiche di attuazione.

Nel 1982, nel progetto di un atto per l'adozione di talune disposizioni di procedura elettorale uniforme per l'elezione dei suoi membri (5), il Parlamento europeo aveva proposto che gli Stati membri conferissero ai loro cittadini il diritto di voto indipendentemente dal luogo di residenza, purché quest'ultimo si trovasse in un altro Stato membro, e che adottassero le misure necessarie per consentire l'esercizio del diritto di voto nel paese di cittadinanza. Il Parlamento aveva inoltre proposto che gli Stati membri concedessero ai propri cittadini il diritto all'elettorato passivo a prescindere dal loro luogo di residenza e che accordassero lo stesso diritto anche ai cittadini degli altri Stati membri residenti sul loro territorio da almeno cinque anni. Dopo aver discusso tale progetto in modo approfondito, il Consiglio ne aveva sospeso l'esame nel 1983.

Nel 1988, nella dichiarazione scritta del 16 settembre (6), il Parlamento europeo aveva solennemente dichiarato che le Comunità avrebbero dovuto adottare e applicare, fin dalle elezioni del giugno 1989, il principio secondo il quale ogni cittadino degli Stati membri ha diritto a candidarsi alle elezioni del Parlamento europeo in ciascuno degli Stati membri.

(3) GU 834 del 2.6.1960, articolo 11.
(4) GU C 163 dell'11.6.1977, pag. 39.
(5) GU C 87 del 5.4.1982, pag. 61.
(6) GU C 262 del 10.10.1988, pag. 222.

Nel 1990, in vista della conferenza intergovernativa sull'Unione politica, la Spagna aveva proposto agli altri Stati membri di includere nel futuro trattato delle disposizioni sulla cittadinanza europea, in particolare sul diritto di voto e di eleggibilità al Parlamento europeo nello Stato membro di residenza.

Anche la conferenza dei Parlamenti degli Stati membri della Comunità, svoltasi a Roma dal 27 al 30 novembre 1990, aveva chiesto, nella sua dichiarazione finale, che la conferenza intergovernativa prendesse in considerazione la concessione ai cittadini europei del diritto di voto e di eleggibilità al Parlamento europeo nello Stato membro di residenza.

Il Consiglio europeo tenutosi a Roma il 14 e 15 dicembre 1990, ha favorevolmente accolto l'iniziativa spagnola e ha invitato la conferenza intergovernativa ad esaminare, tra l'altro, in quale misura taluni diritti civici, particolarmente il diritto di partecipare alle elezioni al Parlamento europeo, potessero essere sanciti nel trattato.

Nel 1991, nelle sue risoluzioni sulla cittadinanza dell'Unione [7] e sugli orientamenti relativi al progetto di procedura elettorale uniforme [8], il Parlamento europeo ha riaffermato le sue posizioni in materia.

L'articolo 8 B, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea, che istituisce la cittadinanza dell'Unione, garantisce a questi cittadini il diritto di partecipare alle elezioni europee nello Stato membro in cui risiedono senza averne la cittadinanza. Il calendario previsto dall'articolo 8 B, paragrafo 2 era stato fissato dalla conferenza intergovernativa nell'ipotesi che tale trattato entrasse in vigore all'inizio del 1993. Da un punto di vista politico, la scadenza del 31 dicembre 1993 è intesa a consentire che le modalità che dovranno essere fissate dal Consiglio si applichino già in occasione della quarta elezione a suffragio universale diretto del Parlamento europeo nel 1994, cosa che consentirebbe ai cittadini dell'unione di esercitare, per la prima volta, questi nuovi diritti e di acquisire la consapevolezza di appartenere all'Unione europea.

Ancor prima dell'entrata in vigore di detto trattato, su invito del Consiglio e del Parlamento, la Commissione ha adottato, alla riunione del 23 giugno 1993, il progetto di proposta di direttiva del Consiglio che fissa le modalità del diritto di voto e di eleggibilità nello Stato membro di residenza (SEC(93) 1021 def.). Conformemente alla decisione del collegio, il documento di lavoro è stato trasmesso al Consiglio e al Parlamento europeo. Su tale base, il Consiglio e il Parlamento europeo hanno avviato, tra il mese di luglio e il mese di ottobre 1993, dei lavori informali sull'attuazione dell'articolo 8 B, paragrafo 2 di questo trattato, per garantire che i cittadini dell'Unione, alle elezioni del Parlamento nel mese di giugno 1994, possano effettivamente esercitare il loro diritto di voto e di eleggibilità nello Stato membro in cui risiedono senza averne la cittadinanza. La presente proposta di direttiva tiene conto dei risultati di questi lavori preliminari effettuati in seno al Consiglio e al Parlamento europeo.

---

(7) Risoluzione del 14.6.1991, GU C 183 del 15.7.1991, pag. 473; risoluzione del 21.11.1991, GU C 326 del 16.12.1991, pag. 205.

(8) Risoluzione del 10.10.1991, GU C 280 del 28.10.1991, pag. 141.

4. Articolo 8 B, paragrafo 2 del Trattato CE

L'articolo 8 B, paragrafo 2 del Trattato che istituisce la Comunità europea, così come esso è stato modificato dal titolo II del Trattato sull'Unione europea, garantisce ai cittadini dell'Unione il diritto all'elettorato attivo e passivo nello Stato membro di residenza alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato e dispone che il Consiglio fissi, previa consultazione del Parlamento europeo, le modalità di esercizio di tali diritti prima del 31 dicembre 1993.

a) L'articolo 8 B, paragrafo 2 del trattato CE si propone di far sì che tutti i cittadini dell'Unione possano esercitare effettivamente il loro diritto di voto e di eleggibilità al Parlamento europeo, di rafforzare ulteriormente la legittimazione democratica del Parlamento europeo e di ridurre così la carenza di democrazia che è stata spesso rimproverata alla Comunità. Tali diritti consentiranno, inoltre, ai cittadini dell'Unione di esprimere in comune il loro sentimento di appartenenza alla costruzione europea, pur conservando le rispettive identità nazionali.
   Occorre quindi garantire che, in materia di diritto all'elettorato attivo e passivo al Parlamento europeo, i cittadini dell'Unione beneficino della più grande libertà possibile e che l'esercizio di tali diritti venga subordinato unicamente alle condizioni strettamente necessarie.

b) Dato che l'articolo 8 B, paragrafo 2 del Trattato garantisce il diritto di voto e di eleggibilità al Parlamento europeo nello Stato membro di residenza senza comunque sostituirlo con il diritto di voto e di eleggibilità nello Stato membro a cui appartiene il cittadino comunitario, è importante rispettare la libertà di scelta dei cittadini dell'Unione relativamente allo Stato membro in cui intendono esercitare il loro diritto di voto o presentare la propria candidatura. Occorre però fare in modo che non vi sia abuso di tale libertà con un doppio voto o una doppia candidatura.

c) Salva restando la procedura elettorale uniforme prevista dall'articolo 138, paragrafo 3 del trattato CE, e nel rispetto della diversità dei regimi elettorali degli Stati membri, l'articolo 8 B, paragrafo 2 non mira ad armonizzare, in maniera globale ed uniforme, le legislazioni nazionali in materia, bensì unicamente ad eliminare, in modo puntuale, la condizione della cittadinanza che, nella maggior parte degli Stati membri, impedisce ai cittadini dell'Unione di esercitare il diritto di voto e di eleggibilità al Parlamento europeo nello Stato membro in cui risiedono, senza però averne la cittadinanza. A tale scopo e in applicazione del principio di parità e di non discriminazione, tali cittadini saranno sottoposti alle stesse condizioni degli elettori nazionali.
   La necessità di rispettare questo principio di parità fra i cittadini per origine e gli altri cittadini comunitari induce a concludere che bisogna interferire con le legislazioni elettorali degli Stati membri solo nella misura dello stretto necessario. La forma della direttiva è quella più appropriata al contenuto di tale atto e quella che maggiormente rispetta il ruolo dei parlamenti nazionali.

d) Fondata sull'articolo 8 B, paragrafo 2 del Trattato CE, questa direttiva non può proporsi altro che lo scopo di fissare, salvi restando l'articolo 138, paragrafo 3 del Trattato CEE e le disposizioni adottate in applicazione di esso, le modalità di esercizio, da parte dei cittadini dell'Unione, del loro diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni al Parlamento europeo, nello Stato membro di residenza, nel caso in cui non ne abbiano la nazionalità. Di conseguenza, la presente direttiva non tratta le questioni connesse alla fissazione di una procedura elettorale

uniforme prevista all'articolo 138, paragrafo 3 del Trattato CE (9). In tale contesto è opportuno ricordare che le differenze tra le procedure previste sono sostanziali: decisione unanime del Consiglio su proposta della Commissione, secondo l'articolo 8 B, paragrafo 2; iniziativa del Parlamento europeo, decisione unanime del Consiglio, adozione da parte degli Stati membri, conformemente alle rispettive norme costituzionali, secondo l'articolo 138, paragrafo 3.

5. Sussidiaritetà e proporzionalità

Rientrando nella competenza esclusiva della Comunità, la presente proposta di direttiva persegue lo scopo di rispettare, quanto prima, gli obblighi della Commissione risultanti dall'articolo 8 B, paragrafo 2, seconda frase. Nell'ottica della sussidiarietà e della proporzionalità, la Commissione propone di fissare le modalità previste all'articolo 8 B, paragrafo 2, seconda frase nella forma della direttiva e di limitare il contenuto della presente direttiva a ciò che è strettamente necessario per raggiungere l'obiettivo enunciato all'articolo 8 B, paragrafo 2 del Trattato CE.

II. Commento agli articoli

Articolo 1: Oggetto della direttiva

Precisando lo scopo dell'articolo 8 B, paragrafo 2 del trattato CE, l'articolo 1 definisce il campo di applicazione della direttiva:

1. Il primo paragrafo precisa che la direttiva tratta solo dei cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza e del loro diritto di partecipare alle elezioni dei rappresentanti di tale Stato al Parlamento europeo e che, di conseguenza, essa non mira ad armonizzare in maniera globale i regimi elettorali degli Stati membri. Ne deriva che la direttiva non pregiudica, in particolare, le disposizioni dei singoli Stati membri che disciplinano il diritto all'elettorato attivo e passivo sia dei cittadini nel loro Stato membro d'origine, ad esempio dei francesi in Francia o dei cittadini britannici nel Regno Unito, sia dei cittadini dell'Unione appartenenti ad altri paesi comunitari che non risiedono nello Stato membro in cui esercitano il proprio diritto di voto o presentano la propria candidatura, ad esempio un francese che risiede in Francia e presenti la sua candidatura in Italia. La stessa cosa vale per il diritto di voto e di eleggibilità delle persone che non siano cittadini dell'Unione, ad esempio i cittadini dei paesi indipendenti del Commonwealth stabiliti nel Regno Unito.

---

(9) La procedura elettorale riguarda soprattutto le modalità della consultazione elettorale, le operazioni preparatorie, in particolare la formazione delle liste dei candidati, le operazioni di voto, la fissazione del giorno delle elezioni e il metodo di conteggio dei voti. Per contro, le disposizioni in materia di diritto di voto e di eleggibilità concernono solo le condizioni richieste per essere elettore o candidato, in particolare la cittadinanza, l'età minima e la decadenza da tali diritti, nonché le condizioni richieste affinché l'elettore o il candidato possa effettivamente esercitare il suo diritto in una determinata consultazione elettorale (ad esempio, l'iscrizione nelle liste elettorali di una data circoscrizione).

2. Il secondo paragrafo precisa che la direttiva non pregiudica le disposizioni di ciascuno Stato membro per quel che riguarda le condizioni alle quali i propri cittadini possono esercitarvi il diritto di voto e di eleggibilità in occasione dell'elezione dei rappresentanti di tale Stato al Parlamento europeo, anche se queste persone risiedono fuori del territorio elettorale di detto Stato.

   Dato che l'articolo 8 B, paragrafo 2 del Trattato CE garantisce il diritto all'elettorato attivo e passivo al Parlamento europeo nello Stato membro di residenza, senza però sostituirlo con il diritto di voto e di eleggibilità nello Stato membro al quale appartiene il cittadino, il secondo paragrafo è inteso anche a salvaguardare la libertà di scelta del cittadino dell'Unione per quanto riguarda lo Stato membro nel quale questi vuole partecipare alle elezioni per il Parlamento europeo, a condizione che tali diritti siano mantenuti nello Stato membro d'origine.

Articolo 2: Definizioni

1. Per garantire la coerenza con l'Atto del 20 settembre 1976 sull'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto, l'articolo 2, paragrafo 1, definisce la nozione di "elezioni al Parlamento europeo", reperibile nell'articolo 8 B, paragrafo 2 del Trattato CE, rifacendosi all'articolo 1 di tale Atto.

2. Per assicurare la coerenza con il campo di applicazione territoriale dell'Atto del 20 settembre 1976, quale risulta dai suoi articoli 2 e 15, paragrafo 2 e dagli allegati, occorre definire il territorio elettorale, rinviando a tale Atto e alle disposizioni degli Stati membri adottate sulla base di questo. Di conseguenza, solo l'Atto del 20 settembre 1976 e le disposizioni adottate da ciascuno Stato membro sulla base di questo possono aiutare a stabilire se una parte determinata del territorio nazionale di uno Stato membro ovvero un paese o territorio d'oltremare legato ad uno Stato membro faccia parte o meno del territorio elettorale.

3. Definendo il concetto di Stato membro di residenza, l'articolo 2, paragrafo 3 riprende gli elementi che figurano all'articolo 8 B, paragrafo 2 del Trattato CE. La nozione di Stato membro d'origine è definita, invece, dal paragrafo 4 sulla base del criterio della cittadinanza.

4. Nelle linee essenziali, i paragrafi 5 e 6 definiscono le nozioni di elettore e di candidato comunitario, rinviando all'articolo 3 della presente direttiva.

5. Definendo le liste elettorali, l'articolo 2, paragrafo 7 non si propone assolutamente di modificare, ma vuole soltanto abbracciare i vari tipi di registri ufficiali degli elettori, quali esistono attualmente negli Stati membri, indipendentemente dal metodo di compilazione (iscrizione d'ufficio o su richiesta individuale) e dal loro aggiornamento (carattere permanente o non permanente, revisione periodica o compilazione prima di ogni consultazione). Questa definizione comprende anche la situazione particolare di taluni Stati membri che, senza compilare una lista elettorale specifica, menzionano la qualità di elettore nei registri dello stato civile. Inoltre, l'articolo 2, paragrafo 7, non esclude che le liste elettorali vengano suddivise in funzione di talune categorie di elettori.

6. Poiché la data alla quale gli elettori e i candidati debbono soddisfare le condizioni richieste in materia di diritto all'elettorato attivo e passivo non è la stessa in tutti gli Stati membri, l'articolo 2, paragrafo 8, astenendosi da qualsiasi armonizzazione, introduce il concetto di giorno di riferimento, definito rinviando al diritto dello Stato membro di residenza. Poiché non si tratta di ravvicinare i regimi elettorali degli Stati membri, la definizione abbraccia anche la situazione specifica di taluni Stati membri che fissano vari giorni di riferimento.

7. Definendo la nozione di dichiarazione formale, l'articolo 2, paragrafo 9, rinunciando a qualsiasi ravvicinamento dei regimi degli Stati membri, si riferisce alle varie forme di dichiarazione attualmente esistenti negli Stati membri. Secondo il diritto britannico, ad esempio, si può trattare di una "statutory declaration", o, secondo il diritto tedesco, di una "Eidesstattliche Versicherung" (dichiarazione rilasciata sotto giuramento). Secondo tale definizione è anzitutto importante che la dichiarazione possa essere depositata presso l'autorità competente di cui agli articoli 9 e 10 della direttiva. Inoltre, si deve trattare di una dichiarazione la cui inesattezza sia passibile di sanzioni, conformemente al diritto dello Stato membro di residenza. Recependo la direttiva, gli Stati membri saranno chiamati a precisare la forma che deve assumere tale dichiarazione.

Articolo 3: Diritto di voto e di eleggibilità

Nel quadro fissato dall'articolo 8 B, paragrafo 2, prima frase del trattato CE, l'articolo 3 definisce le condizioni alle quali si ha la titolarità del diritto all'elettorato attivo e passivo nello Stato membro di residenza. Secondo la legislazione dello Stato membro di residenza, il giorno in cui occorre soddisfare le condizioni richieste per essere elettore o candidato può essere o quello della consultazione elettorale o un altro giorno di riferimento. Ovviamente, solo le disposizoni prese da ciascuno Stato membro possono indicare se vi siano giorni di riferimento identici per il diritto di voto e per il diritto di eleggibilità.

1. Dato che l'articolo 8, paragrafo 1, secondo capoverso del trattato CE definisce la nozione di cittadinanza dell'Unione e la Dichiarazione sulla cittadinanza di uno Stato membro allegata al trattato sull'Unione europea spiega questa definizione, l'articolo 3, lettera a) rinvia puramente e semplicemente all'articolo 8, paragrafo 1, secondo capoverso del trattato CE. Ciò facendo, l'articolo 3 tiene conto del fatto che le regole relative all'acquisizione e al possesso della cittadinanza di uno Stato membro non dipendono dal Trattato CE, ma dal diritto nazionale dello Stato membro interessato.
   Ne consegue in particolare che la determinazione della cittadinanza delle persone originarie dei paesi e territori d'oltremare (PTOM), ai sensi dell'articolo 227, paragrafo 3 del trattato, dipende esclusivamente dalla legislazione dello Stato membro col quale ciascun PTOM ha vincoli particolari. Di conseguenza, le persone originarie dei PTOM che, in virtù della legislazione di uno Stato membro, siano in possesso della cittadinanza di questo e risiedano in un altro Stato membro hanno ivi il diritto di voto e di eleggibilità al Parlamento europeo. Spetta così a ciascuno Stato membro indicare, qualora ciò sia necessario all'applicazione della presente direttiva, quali siano le persone che devono essere considerate come loro cittadini.

La direttiva non può disciplinare, per contro, la situazione delle persone originarie dei PTOM che non hanno la cittadinanza di un paese membro, né di quelle che risiedono nello Stato membro di collegamento, quand'anche esse ne posseggano la nazionalità - giacché questa disposizione si riferisce solo al diritto di voto e di eleggibilità in uno Stato membro diverso da quello di cittadinanza.

2. Nel quadro delineato dall'articolo 8 B, paragrafo 2, prima frase del trattato CE, l'articolo 3, paragrafo 3, attua il principio di parità fra elettori nazionali e elettori comunitari, nonché il principio della minima interferenza con i regimi elettorali degli Stati membri. Secondo tali regimi, le altre condizioni richieste per essere elettore riguardano in particolare l'età di voto e la residenza.

   Oltre alla condizione della cittadinanza dell'Unione, quella della residenza nello Stato membro del luogo in cui si esercita il diritto di voto costituisce il secondo elemento-chiave della garanzia dell'articolo 8 B, paragrafo 2 del trattato CE. Tale condizione caratterizza il legame con il diritto di libera circolazione e di soggiorno previsto dall'articolo 8 A di tale trattato. Benché la nozione di residenza, contrariamente al concetto di cittadinanza, non sia precisata dal trattato stesso, non vi è alcuna necessità di definirla in modo uniforme nella presente direttiva. Gli articoli 3 e 5 si astengono, quindi, da una tale definizione, il che consente di rispettare meglio il principio di parità delle condizioni tra elettori e candidati nazionali ed elettori e candidati comunitari. La presente direttiva evita inoltre di interferire, in tale materia, con i sistemi elettorali degli Stati membri.
   In tutti gli Stati membri l'età richiesta per poter votare è attualmente di 18 anni, l'età minima per presentarsi come candidato varia però da 18 a 25 anni.

   L'articolo 3 non pregiudica invece le condizioni di ordine amministrativo richieste in ciascuno Stato membro perché un elettore possa esercitare il diritto di voto in un comune o in una circoscrizione determinata in occasione di una data elezione ovvero perché un candidato possa presentare la sua candidatura o su una data lista, o in una data circoscrizione in occasione di una determinata consultazione elettorale. Tali condizioni mirano a garantire la buona preparazione e il corretto svolgimento delle operazioni elettorali e riguardano in particolare la residenza nella circoscrizione o nel comune di voto e, eventualmente, la sua durata minima. Lo stesso vale per quel che concerne le condizioni di ordine amministrativo che devono rispettare i candidati. Tali condizioni riguardano in particolare le modalità della nomina, talune prove e i termini entro i quali devono essere depositate le candidature. Resta inteso che ogni elettore o candidato comunitario che voglia effettivamente partecipare alle elezioni europee nello Stato membro di residenza deve conformarsi alle disposizioni nazionali applicabili in materia ai cittadini dello stesso Stato.

3. Data l'importanza del regime di ineleggibilità ed incapacità elettorale, l'articolo 3 dispone che i cittadini dell'Unione possono essere elettori e candidati nello Stato membro in cui risiedono senza averne la cittadinanza, solo se non sono decaduti rispettivamente dal diritto di voto e da quello di eleggibilità e rinvia, per la sostanza, agli articoli 6 e 7.

4. In taluni Stati membri, i cittadini che hanno acquisito la cittadinanza per naturalizzazione sono eleggibili solo se posseggono tale cittadinanza da un certo periodo minimo, ad esempio da un anno. In tal caso, dal principio di parità tra candidati nazionali e candidati comunitari risulta che i cittadini dell'Unione che hanno acquisito per naturalizzazione la cittadinanza del loro Stato membro d'origine e che risiedono in un altro Stato membro (ad esempio un francese di origine marocchina che risieda in Germania) debbono conformarsi, con le opportune modifiche, a tale condizione. Occorre pertanto che tali cittadini siano considerati rispettare detta condizione, nello Stato membro di residenza, quando abbiano acquisito la cittadinanza dello Stato membro d'origine da questo stesso periodo minimo.

Articolo 4: Un solo voto ed una sola candidatura

1. Poiché si tratta di eleggere i membri di un'istituzione comunitaria unica, l'articolo 4, paragrafo 1 cerca di evitare che la libertà di scelta relativa allo Stato membro del luogo di esercizio del voto, garantita dall'articolo 2, paragrafo 2 e dall'articolo 8 non si presti all'abuso di un doppio voto. L'articolo 4, paragrafo 1 afferma e precisa il principio del divieto del doppio voto, attualmente sancito dall'articolo 8 dell'Atto del 20 settembre 1976. Le modalità di attuazione di tale principio sono definite dagli articoli 8 e 13.

2. Trattandosi di eleggere i membri di un'istituzione unica, conviene evitare anche che un candidato comunitario si presenti contemporaneamente in più Stati membri. Poiché normalmente i candidati comunitari non sono privati, a motivo della loro residenza fuori del loro Stato membro di origine, del diritto all'elettorato passivo in questo Stato e taluni Stati membri accordano il diritto di eleggibilità anche ai cittadini dell'Unione che non vi risiedono, è bene valutare seriamente il rischio di doppia candidatura. Per interferire il meno possibile con i regimi elettorali degli Stati membri, l'articolo 4, paragrafo 2 non pregiudica le disposizioni nazionali che, all'interno di ciascuno Stato membro, disciplinano la doppia candidatura. E' chiaro, inoltre, che l'articolo 4, paragrafo 2 mira unicamente ad evitare che in una stessa consultazione elettorale un candidato si presenti in più Stati membri. Pertanto, l'articolo 4, paragrafo 2 non impedisce che, in occasione di future elezioni, un candidato comunitario si presenti nel suo Stato membro di residenza e, in elezioni successive, nel suo Stato membro di origine.

Articolo 5: Residenza

1. L'articolo 5 ribadisce la condizione della residenza, così come questa è stabilita in materia di diritto di voto e di eleggibilità dall'articolo 3, lettera b). A tale riguardo, l'articolo 5 si astiene anch'esso da qualsiasi definizione uniforme e rinvia indirettamente al concetto di residenza, che risulta dalle leggi elettorali dello Stato membro di residenza. I sistemi elettorali degli Stati membri differiscono notevolmente in materia e richiedono che si possegga o il domicilio o la residenza abituale sul territorio elettorale, o che vi si soggiorni in maniera abituale, ovvero che si sia iscritti all'anagrafe.

Qualora, in base alla legislazione di uno Stato membro, occorra provare una durata minima di residenza sul territorio elettorale, l'articolo 5 si propone di evitare ogni discriminazione degli elettori e dei candidati comunitari che possa risultare dal fatto che questa condizione in pratica può essere soddisfatta facilmente dai cittadini dello Stato membro interessato, ma difficilmente da quelli degli altri Stati membri. Di conseguenza, l'articolo 5 assimila il periodo di residenza in altri Stati membri, ad esempio nello Stato membro d'origine, al periodo di residenza nello Stato membro del luogo di esercizio del voto o di presentazione delle candidature.

Poiché l'articolo 5 tratta solo delle condizioni richieste per essere titolare del diritto di voto e di eleggibilità nello Stato membro di residenza, la disposizione contenuta nella sua prima frase non pregiudica minimamente le condizioni specifiche che, in ciascuno Stato membro, regolano l'esercizio di tali diritti in un comune o in una circoscrizione determinata in una data consultazione elettorale e che sono normalmente connesse ad una certa durata minima di residenza in tale circoscrizione o comunità locale.

Articolo 6: Ineleggibilità

1. L'articolo 6 tratta solo dell'ineleggibilità, cioè delle condizioni alle quali un cittadino dell'Unione, per effetto di una decisione individuale in materia penale o civile, decade dal suo diritto di eleggibilità. Il regime delle incompatibilità invece, che attualmente è disciplinato dagli articoli 5 e 6 dell'Atto del 26 settembre 1976, riguarda solo l'impossibilità legale di cumulare il mandato di deputato europeo con altre funzioni. Questo regime rientra nella procedura elettorale uniforme contemplata dall'articolo 138, paragrafo 3 del Trattato CE e non è pregiudicato dalle disposizioni della presente direttiva.

2. Poiché l'ineleggebilità può risultare da una decisione individuale presa in materia civile o penale dalle autorità giudiziarie o amministrative tanto dello Stato membro di residenza quanto dello Stato membro di origine e poiché in assenza di convenzioni internazionali tali decisioni giudiziarie non sono normalmente esecutorie nello Stato membro di residenza, l'articolo 6 stabilisce il principio del cumulo dei regimi di ineleggibilità dello Stato membro di residenza e dello Stato membro di origine. Tale regime di cumulo non è incompatibile con il principio comunitario di non discriminazione; trattandosi infatti di prevenire i rischi di distorsione che potrebbero derivare dalla mancanza di armonizzazione fra i regimi di ineleggibilità vigenti negli Stati membri, tale sistema può essere considerato come rientrante nelle "modalità" che spetta al Consiglio fissare in applicazione dell'articolo 8 B, paragrafo 2 del Trattato CE.

   Quanto alla sostanza, questo cumulo si giustifica perché occorre evitare che una persona decaduta dal diritto di eleggibilità nel suo Stato membro d'origine, normalmente per effetto di una decisione individuale presa dal giudice, venga reintegrata nel suo diritto per il solo fatto della sua residenza in un altro Stato membro. L'eventualità che un cittadino dell'Unione, privato del diritto di eleggibilità nel suo Stato membro di origine, possa presentare la sua candidatura nello Stato membro di residenza e condurvi una campagna elettorale non interessa unicamente quest'ultimo, bensì anche lo Stato membro di origine. Per salvaguardare la reputazione del Parlamento europeo, si deve far sì che un cittadino dell'Unione decaduto dal diritto di eleggibilità non possa non solo

sedere al Parlamento europeo, ma neanche condurre la campagna per esservi eletto. E' evidente che i rischi di attentato alla reputazione del Parlamento europeo sono più grandi e più visibili nel quadro del diritto di eleggibilità che in quello del diritto di voto. Pertanto, l'articolo 6, paragrafo 1 fissa un regime di ineleggibilità che obbliga lo Stato di residenza a tener conto di una decadenza nello Stato membro di origine. E' vero che i regimi nazionali restano molto diversi in materia di ineleggibilità, ma il principio del cumulo parte dall'idea che tutti questi regimi rispettino, ciascuna a modo proprio, le regole generali di uno Stato di diritto, nonché il principio democratico, e che di conseguenza nulla osta a che lo Stato membro di residenza tenga conto di una decadenza nello Stato membro d'origine.

2. Per attuare questo regime di cumulo contemplato al paragrafo 1, l'articolo 10, paragrafo 2 obbliga lo Stato membro di residenza da chiedere al cittadino interessato di presentare, in occasione del deposito della sua candidatura, un attestato del proprio Stato membro di origine per certificare che egli non è ineleggibile in questo Stato e che l'amministrazione non ha conoscenza di alcuna decadenza da tale diritto. Su questa base, l'articolo 6, paragrafo 2 obbliga lo Stato membro di residenza a dichiarare irricevibile la candidatura, qualora il canditato non presenti l'attestato. Dato che l'articolo 10, paragrafo 2 stabilisce una condizione di forma, l'articolo 6, paragrafo 2 dispone un controllo puramente formale che, nella maggior parte degli Stati membri, viene normalmente effettuato prima della consultazione elettorale. Così stando le cose, l'articolo 6, paragrafo 2, non modifica affatto taluni regimi nazionali di ineleggibilità, secondo i quali un controllo di merito può essere svolto solo dopo l'elezione. Vista l'importanza politica dell'ineleggibilità, sembra comunque auspicabile che, nella misura del possibile, la constatazione dell'irricevibilità venga fatta prima dell'apertura della campagna elettorale.

Articolo 7: Incapacità elettorale

Dato che in materia di elettorato attivo i rischi di attentato alla reputazione del Parlamento europeo sono nettamente inferiori che in materia di elettorato passivo, l'articolo 7 prevede modalità meno rigorose di quelle dell'articolo 6.

1. Lo Stato membro di residenza è libero di tener conto o meno di una decadenza dal diritto di voto nello Stato membro d'origine. Di conseguenza, esso è anche libero di esigere o meno che l'elettore comunitario, nella sua dichiarazione di cui all'articolo 9, paragrafo 3, precisi che egli non è decaduto dal diritto di voto nel suo Stato membro di origine.

2. Gli Stati membri che applicano il regime del cumulo consentito dal primo paragrafo possono informare lo Stato membro d'origine della dichiarazione di cui all'articolo 9, paragrafo 3. Nondimeno, lo Stato membro di residenza deve fare in modo di trasmettere solo i dati effettivamente necessari all'applicazione del paragrafo 1. Lo Stato membro d'origine, invece, è obbligato a rispondere allo Stato membro di residenza e a trasmettergli tutte le informazioni utili e normalmente disponibili. Per tutelare convenientemente questi dati a carattere personale e rispettare il principio della proporzionalità, lo Stato membro d'origine deve trasmettere allo Stato membro di residenza solo le indicazioni strettamente necessarie per attuare il regime del cumulo. In questo stesso spirito, lo Stato membro di residenza è obbligato a utilizzare unicamente a tal fine i dati trasmessi. Avendo optato per un regime di cumulo, lo Stato membro di residenza prenderà di conseguenza

le misure appropriate per impedire all'interessato di votare, o cancellandolo dalla lista elettorale o non ammettendolo alle operazioni di voto.

3. Secondo il paragrafo 3, lo Stato membro d'origine, agendo di sua propria iniziativa, può trasmettere allo Stato membro di residenza qualsiasi informazione necessaria affinché quest'ultimo possa tener conto di una eventuale decadenza verificatasi nello Stato mento d'origine. In tal caso, comunque, lo Stato membro di residenza non avrà l'obbligo di ripondere.

Articolo 8: Libertà di scelta

1. Per rispettare la libertà di scelta riguardo allo Stato membro in cui il cittadino intende votare, l'articolo 8, paragrafo 1 dispone che un elettore comunitario debba essere iscritto sulle liste elettorali dello Stato membro di residenza solo se in precedenza ha manifestato la sua volontà in maniera non equivoca. L'importanza di tale manifestazione di volontà risulta, anzitutto, dal suo effetto sul diritto di voto nello Stato membro di origine: l'elettore comunitario che opta per il voto nello Stato membro di residenza rinuncia, per ciò stesso, ad esercitare il suo diritto di voto nello Stato membro d'origine. Sembra inconcepibile che tale effetto si verifichi senza previa domanda dell'interessato.

2. Negli Stati membri in cui il voto è obbligatorio, gli elettori comunitari che, facendo uso della loro libertà di scelta relativamente allo Stato del luogo di esercizio del voto, si sono iscritti nelle liste elettorali dello Stato membro di residenza saranno sottoposti a tale obbligo in virtù dell'articolo 8, paragrafo 2, in omaggio al principio di parità fra elettori nazionali e comunitari.

Articolo 9: Esercizio del diritto di voto

1. L'articolo 9, paragrafo 1 tratta del termine entro il quale la domanda d'iscrizione nelle liste elettorali deve essere presentata alla competente autorità dello Stato membro di residenza e mira ad interferire il meno possibile con i regimi elettorali degli Stati membri, che a tale riguardo sono molto diversi.
Negli Stati membri in cui le liste elettorali sono oggetto di una revisione periodica, gli elettori comunitari potrebbero chiedere l'iscrizione nel corso di detto periodo. Al di fuori del periodo di revisione, l'iscrizione sarebbe possibile solo eccezionalmente e alle stesse condizioni previste per i cittadini per origine.
Negli Stati membri in cui lo schedario elettorale è predisposto, normalmente d'ufficio, prima di ogni consultazione, gli elettori comunitari devono poter chiedere l'iscrizione entro un termine adeguato prima della tornata elettorale. Nel recepire la direttiva, gli Stati membri interessati saranno chiamati a fissare tale termine, tenendo conto tanto degli interessi legittimi degli elettori, quanto dell'importanza di una corretta preparazione amministrativa della consultazione.

2. L'articolo 9, paragrafo 2 si occupa delle prove che l'elettore comunitario deve obbligatoriamente fornire a corredo della sua domanda d'iscrizione e rinvia, in proposito, alle stesse condizioni che devono soddisfare gli elettori nazionali. Per evitare il doppio voto, è però necessario che gli elettori comunitari forniscano alcune prove supplementari. Poiché si tratta di agevolare il più possibile l'esercizio del diritto di voto nello Stato membro di residenza, tali prove devono limitarsi allo stretto necessario. Inoltre, il regime delle prove deve partire dal concetto che conviene avere fiducia nelle dichiarazioni rilasciate dai cittadini interessati. Per tale motivo, l'articolo 9, paragrafo 2 impone all'interessato di produrre solo una dichiarazione formale che precisi un numero limitato di elementi tali da consentire allo Stato membro di origine di identificarlo facilmente e di prendere le misure necessarie per impedire il doppio voto.

3. Secondo il paragrafo 3, lo Stato membro di residenza è libero di esigere o meno un numero limitato di altre prove che mirano o ad applicare l'articolo 7, o a facilitare la sua identificazione, ovvero a verificare la durata della residenza di cui all'articolo 5, prima frase.

4. Pur rispettando la libertà di scelta degli elettori comunitari in relazione allo Stato membro del luogo di esercizio del voto, nonché i sistemi elettorali degli Stati membri, l'articolo 9, paragrafo 4 mira a sgravare i cittadini interessati da adempimenti amministrativi inutili, oltre che a facilitare agli Stati membri l'aggiornamento periodico del registro degli elettori comunitari.

Articolo 10: Esercizio del diritto di eleggibilità

1. L'articolo 10 riguarda le prove che un candidato comunitario deve obbligatoriamente fornire all'atto del deposito della sua dichiarazione di candidatura e rinvia, in proposito, alle stesse condizioni che devono soddisfare i candidati nazionali. Per evitare la doppia candidatura, l'articolo 10, paragrafo 1, esige però che i candidati comunitari forniscano alcune prove specifiche, che tuttavia si devono limitare al minimo indispensabile. La struttura dell'articolo 10, paragrafo 1, è identica a quella dell'articolo 9, paragrafo 2.

2. Per attuare il regime di cumulo in materia di ineleggibilità di cui all'articolo 6, l'articolo 10, paragrafo 2 prevede che il candidato comunitario presenti, ai fini della ricevibilità della sua candidatura, un attestato rilasciato dalle competenti autorità dello Stato membro di origine da cui risulti che egli non è ineleggibile in tale Stato. I caso di necessità, e particolarmente in caso di mancanza di informazioni centralizzate, lo Stato membro d'origine può limitarsi a certificare che tale decadenza dal diritto non è nota alle autorità. Come è ovvio, spetta a ciascuno Stato membro determinare le autorità competenti a cui si riferisce il paragrafo 2, e particolarmente definire il ruolo che i suoi consolati potrebbero svolgere in materia.

3. Secondo il paragrafo 3, lo Stato membro di residenza può chiedere all'interessato di presentare un numero limitato di prove aggiuntive intese sia a facilitare la sua identificazione, sia a verificare l'eventuale condizione di eleggibilità contemplata all'articolo 3, ultimo capoverso.

Articolo 11: Mezzi di ricorso

1. L'informazione dei cittadini interessati, prevista dal paragrafo 1, è necessaria affinché essi siano in grado di presentare eventualmente un ricorso conformemente al paragrafo 2. Poiché il paragrafo 1 lascia agli Stati membri la scelta circa la forma di tale informazione, si può trattare o di un'informazione individuale, o di un'informazione nel quadro della pubblicazione delle liste elettorali. Tuttavia, l'interessando deve essere in grado di prendere atto di tale informazione in tempo utile.

2. In applicazione del principio della parità di condizioni fra elettori nazionali ed elettori comunitari, il paragrafo 2 dispone che gli elettori e i candidati comunitari possano, in caso di necessità, inoltrare gli stessi ricorsi amministrativi o giurisdizionali dei cittadini dello Stato membro di residenza.

Articolo 12: Informazione

Dato che gli elettori e i candidati comunitari devono soddisfare contemporaneamente le stesse condizioni dei cittadini dello Stato di residenza, nonché talune condizioni specifiche, particolarmente in materie di prove, l'articolo 12 dispone che le amministrazioni competenti dello Stato membro di residenza informino questa categoria di persone in tempo utile, affinché esse possano eventualmente esercitare il loro diritto di voto e di eleggibilità nello Stato membro di residenza. La disposizione lascia a ciascuno Stato la libertà di scegliere la forma appropriata di tale informazione.

Articolo 13: Scambi di informazioni

Evitando ogni inutile forma di burocrazia, l'articolo 13 mira a predisporre un meccanismo di scambi di informazioni fra gli Stati membri per impedire, nella misura del possibile, il doppio voto e la doppia candidatura di cui all'articolo 4. A tale scopo, lo Stato membro di residenza sarà obbligato a trasmettere allo Stato membro d'origine delle informazioni relative ai cittadini di quest'ultimo che si siano iscritti sulle liste elettorali o abbiano presentato la loro candidatura.

Quanto al contenuto, queste informazioni dovrebbero basarsi sulle precisazioni fatte dagli interessati nelle loro dichiarazioni formali. Per tutelare convenientemente i dati a carattere personale dei cittadini dell'Unione e per rispettare il principio della proporzionalità, le informazioni trasmesse dovrebbero comportare solo le indicazioni necessarie all'attuazione dell'articolo 4 ed essere utilizzate esclusivamente a tale scopo.

Affinché il meccanismo di scambio di informazioni possa operare in maniera efficace, dette informazioni debbono essere trasmesse entro un termine adeguato prima della consultazione elettorale. Occorre però tener presente che, negli Stati membri, sono differenti i termini da rispettare in materia di iscrizione nelle liste elettorali e di deposito delle candidature.

Sulla base delle informazioni trasmesse dallo Stato membro di residenza, lo Stato membro d'origine sarà obbligato a prendere, conformemente al suo vigente sistema elettorale, le misure adeguate onde evitare, nella misura del possibile, il doppio voto e la doppia candidatura dei suoi cittadini.

Data la disparità dei regimi elettorali e delle tradizioni politiche degli Stati membri, l'articolo 13 permette sia controlli preventivi prima della consultazione (ad esempio cancellazione dalla lista elettorale), sia controlli repressivi dopo la consultazione (ad esempio, sanzioni penali), sia infine la combinazione di entrambi.

Articolo 14: Deroghe

1. I problemi specifici di uno Stato membro che, secondo l'articolo 8 B, paragrafo 2, seconda frase del trattato CE, possono giustificare delle soluzioni derogatorie possono derivare soprattutto da una percentuale particolarmente elevata di cittadini di altri Stati membri. Attualmente, tale percentuale si situa in media tra lo 0,3% e il 6% circa di tutti i cittadini dell'Unione che vi risiedono. Solo in uno Stato membro la percentuale di residenti comunitari in età di voto supera ampiamente quella constatata negli altri Stati membri e ammonta al 29% circa di tutto l'elettorato del paese.

   Data la situazione attuale, il paragrafo 1 fissa il superamento della soglia del 20% perchè uno Stato membro possa adottare le disposizioni derogatorie contemplate alle lettere a) e b). Questa percentuale si calcola sulla base dei dati statistici relativi al totale dei cittadini dell'Unione in età di voto che, alla data indicata, risiedono in detto Stato membro.

   Poiché le modalità previste dall'articolo 8 B, paragrafo 2 del trattato debbono essere fissate "fatte salve le disposizioni dell'articolo 138, paragrafo 3 e le disposizioni adottate in applicazione di quest'ultimo", l'articolo 14 precisa che la presente direttiva non pregiudica il diritto che ciascuno Stato membro ha di adottare delle misure appropriate in relazione alla procedura elettorale. In assenza di ulteriori disposizioni, da fissare in applicazione dell'articolo 138, paragrafo 3 del trattato, la presente direttiva, come del resto l'Atto del 20 settembre 1976 sull'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto (cfr. il suo art. 7, par. 2), non pregiudica minimamente le disposizioni che ciascuno Stato membro abbia già preso o preveda di prendere in materia di procedura elettorale, particolarmente in materia di costituzione delle liste dei candidati.

   Le disposizioni derogatorie, a norma del paragrafo 1, lettere a) e b), devono limitarsi, ad esigere che gli elettori e i candidati comunitari dimostrino di risiedere da un periodo minimo nello Stato membro in cui intendono votare. Per quanto riguarda l'eleggibilità, sembra adeguato che tale periodo non superi il doppio della legislatura del Parlamento europeo. Per quel che concerne l'elettorato attivo, tale periodo minimo di residenza può essere identico, al massimo, alla legislatura del Parlamento europeo.

   Ad ogni modo occorre garantire che gli elettori e i candidati comunitari i quali, a motivo della loro residenza in un altro Stato membro o della sua durata, non possono votare o non possono candidarsi nel loro Stato membro d'origine, possano esercitare il diritto all'elettorato attivo e passivo nello Stato membro di residenza senza dover fornire la prova di tali periodi di residenza.

2. Inoltre, in uno Stato membro problemi specifici che, in base all'articolo 8 B, paragrafo 2, seconda frase del trattato CE, giustificano soluzioni derogatorie, possono risultare dal fatto che, in taluni Stati membri, i cittadini di altri Stati membri hanno fin d'ora il diritto di voto non solo al Parlamento europeo, ma anche al Parlamento nazionale.
In un certo Stato membro, i cittadini di uno Stato membro vicino non hanno lo status di stranieri e, dal 1948, hanno il diritto di elettorato attivo e passivo tanto al Parlamento nazionale quanto alle elezioni locali e, dal 1979, anche al Parlamento europeo; e tutto ciò esattamente alle stesse condizioni di sostanza e di forma degli elettori nazionali. In questo Stato membro vicino, fin dal 1935, ogni persona nata in questo altro Stato membro non è considerata come straniera. A ciò si aggiunga che la costituzione è stata modificata in modo tale che il legislatore è stato abilitato ad accordare il diritto di voto al Parlamento nazionale ai residenti non cittadini dello Stato in questione. Su questa base, la legge elettorale del 1985 dispone che i cittadini dell'altro Stato membro e, su base di reciprocità, i cittadini di tutti gli altri Stati membri hanno diritto di voto per il Parlamento nazionale. Quanto alle elezioni del Parlamento europeo, i residenti provenienti da questo altro Stato membro, come del resto i cittadini di tutti gli altri Stati membri, hanno il diritto di voto dal 1977.
Di conseguenza, i cittadini di questi due Stati membri che risiedono rispettivamente nell'altro Stato membro figurano normalmente ivi sulle liste degli elettori al Parlamento nazionale che sono stabilite d'ufficio nei due Stati membri interessati. Le liste degli elettori al Parlamento europeo sono compilate d'ufficio sulla base delle liste nazionali nei detti due Stati.
In queste condizioni, è giustificato che i cittadini dei due Stati membri interessati che risiedono nell'altro Stato membro non siano sottoposti alle formalità specifiche previste dagli articoli da 6 a 13 della presente direttiva.

3. La clausola derogatoria di cui all'articolo 8 B, paragrafo 2 del Trattato CE riguarda unicamente le modalità secondo le quali i diritti garantiti possono essere esercitati in occasione delle elezioni europee, e non già la garanzia stessa. Di conseguenza, qualsiasi deroga deve essere sottoposta a riesame. A tale scopo, l'articolo 14, paragrafo 3 stabilisce un regime di relazioni periodiche.

3. Per consentire alla Commissione, custode dei trattati, di verificare se sussistano ancora le condizioni fissate dai paragrafi 1 e 2, è indispensabile che gli Stati membri che adottano disposizioni derogatorie le forniscano tutti i necessari elementi giustificativi. Gli Stati membri che fanno uso della deroga contemplata al paragrafo 1 dovrebbero fornire specialmente alla Commissione dei dati statistici pertinenti.

Articolo 15: Disposizioni transitorie

Dato il calendario estremamente denso per l'attuazione della presente direttiva in vista della quarta elezione del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, è indispensabile prevedere un certo numero di disposizioni transitorie che tengano conto di certi problemi particolari in taluni Stati membri.

1. Giacché in alcuni Stati membri tutti i cittadini dell'Unione o i cittadini di taluni Stati membri hanno già fin d'ora il diritto di voto al Parlamento europeo e, di conseguenza, possono iscriversi nelle liste elettorali prima ancora dell'entrata in vigore della presente direttiva, occorre riconoscere questi diritti acquisiti e disporre pertanto che tali iscrizioni non siano pregiudicate dalla presente direttiva. I cittadini interessati non devono né introdurre la domanda contemplata all'articolo 8, né fornire le prove specifiche richieste dall'articolo 9. In virtù dell'articolo 9, paragrafo 4, tale situazione può essere mantenuta, al di là della quarta elezione al Parlamento europeo a suffragio universale diretto, se l'attuale legislazione nazionale lo consente.

2. L'articolo 15, paragrafo 2 impone agli Stati membri in cui l'iscrizione sulle liste elettorali deve farsi normalmente durante un certo periodo dell'anno di prendere le misure appropriate per consentire, in caso di necessità, agli elettori comunitari di esercitare effettivamente il loro diritto di voto nello Stato membro di residenza in occasione della quarta elezione al Parlamento europeo a suffragio universale diretto.

3. L'articolo 15, paragrafo 3 tiene conto di taluni problemi tecnici degli Stati membri che, senza stabilire liste elettorali specifiche, menzionano la qualità di elettore nei registri dello stato civile. Le modalità previste al paragrafo 3 non pregiudicano né il principio della libera scelta dello Stato in cui si intende esercitare il diritto di voto, né il principio enunciato all'articolo 8, paragrafo 1.

4. Poiché la legislazione di taluni Stati membri fissa tutta una procedura interna scaglionata di designazione dei candidati dei partiti o gruppi politici, poiché normalmente questa procedura si articola oltre l'arco dell'anno, poiché infine i partiti politici hanno già aperto o, talvolta, finanche ultimato queste procedure anteriormente al 1° febbraio 1994, è opportuno che tali Stati membri possano disporre che restino valide queste procedure e le decisioni prese in tale quadro.

Articolo 16: Clausola di revisione

Data la complessità dei problemi tecnici connessi all'attuazione dell'articolo 8 B, paragrafo 2 del trattato CE, particolarmente dei meccanismi di scambio di informazioni contemplati agli articoli 7 e 13, è opportuno che, dopo le elezioni del Parlamento europeo nel giugno 1994, la Commissione valuti, nel quadro di una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, l'esperienza fatta con l'applicazione delle disposizioni della direttiva e proponga le debite modifiche. Dopo l'elezione del Parlamento europeo, se necessario, il Consiglio sarà chiamato a statuire all'unanimità su queste eventuali modifiche proposte dalla Commissione.

Articolo 17: Recepimento

Affinché la presente direttiva si possa già applicare in occasione della quarta elezione del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, nel giugno 1994, l'articolo 17, paragrafo 1 fissa un termine di recepimento che è di una brevità del tutto eccezionale.

PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

relativa alle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÁ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, come modificato dal Trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 8 B, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che l'Unione europea costituisce una nuova tappa nel processo che va verso un'unione sempre più stretta fra i popoli dell'Europa, che uno dei suoi compiti è quello di organizzare in maniera coerente e solidale le relazioni fra i popoli degli Stati membri e che uno dei suoi obiettivi fondamentali è quello di rafforzare la tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini dei propri Stati membri grazie all'introduzione di una cittadinanza dell'Unione;

considerando che a tale scopo le disposizioni del titolo II del trattato sull'Unione europea, che modifica il trattato CEE per creare la Comunità europea, introducono una cittadinanza dell'Unione a beneficio di tutti i cittadini degli Stati membri e riconoscono loro, a tale titolo, un complesso di diritti di cui essi possono avvalersi;

considerando che il diritto di voto e di eleggibilità al Parlamento europeo nello Stato membro di residenza, garantito dall'articolo 8 B, paragrafo 2 del trattato CE, costituisce un'applicazione del principio di non discriminazione fra cittadini per origine e altri cittadini, nonché un corollario del diritto di libera circolazione e di soggiorno, sancito dall'articolo 8 A dello stesso trattato;

considerando che l'articolo 8 B, paragrafo 2 del trattato CE riguarda solo la possibilità di esercitare il diritto di voto e di eleggibilità al Parlamento europeo, senza recare pregiudizio all'attuazione dell'articolo 138, paragrafo 3 del trattato CE, che prevede l'introduzione di una procedura uniforme in tutti gli Stati membri per tali elezioni; che esso mira essenzialmente ad eliminare la condizione della cittadinanza che attualmente è richiesta nella maggior parte degli Stati membri per esercitare tali diritti;

considerando che l'applicazione dell'articolo 8 B, paragrafo 2 del trattato CE non presuppone un'armonizzazione dei sistemi elettorali degli Stati membri e che, inoltre, per tener conto del principio di proporzionalità enunciato all'articolo 3 B, terzo comma del trattato CE, il contenuto della legislazione comunitaria in materia non deve andare al di là di quanto necessario per il raggiungimento dell'obiettivo dell'articolo 8 B, paragrafo 2 del trattato CE;

considerando che l'articolo 8 B, paragrafo 2 del trattato CE, si propone di fare in modo che tutti i cittadini dell'Unione, siano essi o meno cittadini dello Stato membro di residenza, possano esercitarvi il diritto di voto e di eleggibilità al Parlamento europeo alle stesse condizioni; che è necessario quindi che le condizioni, specie quelle connesse con la durata e con la prova della residenza, valide per i cittadini di altri Stati membri, siano identiche a quelle eventualmente applicabili ai cittadini dello Stato membro considerato;

considerando che l'articolo 8 B, paragrafo 2 del trattato CE garantisce il diritto di voto e di eleggibilità al Parlamento europeo nello Stato membro di residenza, senza peraltro sostituirlo con il diritto di voto e di eleggibilità nello Stato membro di cui il cittadino europeo ha la cittadinanza; che è importante rispettare la libertà di scelta dei cittadini dell'Unione, quanto allo Stato membro nel quale intendono partecipare alle elezioni europee, facendo però in modo di evitare un abuso di tale libertà tramite un doppio voto o una doppia candidatura;

considerando che qualsiasi deroga alle norme generali della presente direttiva deve essere giustificata, a norma dell'articolo 8 B, paragrafo 2 del trattato CE, da problemi specifici di uno Stato membro e che ogni disposizione derogatoria, per sua stessa natura, deve essere sottoposta a riesame;
che tali problemi specifici possono sorgere specialmente in uno Stato membro in cui la percentuale dei cittadini dell'Unione che vi risiedono senza averne la cittadinanza e che hanno raggiunto l'età del voto supera di molto la media; che una quota del 20% di questi cittadini rispetto al totale dell'elettorato giustifica disposizioni derogatorie che si basino sul criterio della durata della residenza;
che la cittadinanza dell'Unione mira ad una migliore integrazione dei cittadini dell'Unione nel paese ospitante e che, in questo contesto, è conforme all'intento degli autori del trattato evitare ogni polarizzazione tra le liste dei candidati nazionali e stranieri; che tale rischio di polarizzazione riguarda in particolare uno Stato membro in cui la percentuale di cittadini dell'Unione stranieri in età di voto supera il 20% di tutti i cittadini dell'Unione in età di voto residenti in detto Stato e che, di conseguenza, lo Stato membro in causa deve poter adottare, nell'osservanza dell'articolo 8 B del trattato, disposizioni specifiche relative alla composizione delle liste dei candidati;
che si deve tener conto del fatto che in alcuni Stati membri i cittadini di altri Stati membri che vi risiedono hanno diritto di voto alle elezioni per il Parlamento nazionale e che, di conseguenza, le modalità stabilite dalla presente direttiva possono essere semplificate,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Capo primo: Elementi generali

Articolo 1

1. La presente direttiva stabilisce le modalità secondo cui i cittadini dell'Unione residenti in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza possono esercitarvi il diritto di voto e di eleggibilità al Parlamento europeo.

2. Le disposizioni della presente direttiva fanno salve le disposizioni di ogni Stato membro in materia di diritto di voto e di eleggibilità dei propri cittadini che risiedono fuori del suo territorio elettorale.

Articolo 2

Ai sensi della presente direttiva si intende per:

(1) "elezioni al Parlamento europeo" le elezioni al suffragio universale diretto dei rappresentanti, al Parlamento europeo, dei popoli degli Stati riuniti nella Comunità europea, conformemente all'Atto relativo all'elezione dei rappresentanti nell'Assemblea a suffragio universale diretto [1];

(2) "territorio elettorale" il territorio di uno Stato membro in cui, conformemente all'Atto relativo all'elezione dei rappresentanti nell'Assemblea a suffragio universale diretto e, in questo quadro, alle leggi elettorali di detto Stato membro, i membri del Parlamento europeo sono eletti dal popolo di detto Stato membro;

(3) "Stato membro di residenza" lo Stato membro in cui il cittadino dell'Unione risiede senza averne la cittadinanza";

(4) "Stato membro d'origine" lo Stato membro di cui il cittadino dell'Unione ha la cittadinanza;

(5) "elettore comunitario" ogni cittadino dell'Unione che abbia il diritto di voto alle elezioni per il Parlamento europeo nello Stato membro di residenza, conformemente alle disposizioni della presente direttiva;

(6) "candidato comunitario" ogni cittadino dell'Unione che abbia il diritto di eleggibilità al Parlamento europeo nello Stato membro di residenza, conformemente alle disposizioni della presente direttiva;

(7) "liste elettorali" il registro ufficiale di tutti gli elettori che hanno il diritto di votare in una determinata circoscrizione o in un determinato ente locale, compilato e aggiornato dalle competenti autorità secondo le leggi elettorali dello Stato membro di residenza oppure il registro della popolazione, se indica la qualità di elettore;

(8) "giorno di riferimento" il giorno o i giorni in cui i cittadini dell'Unione devono soddisfare, a norma della legislazione dello Stato membro di residenza, le condizioni richieste per essere ivi elettori o candidati;

(9) "dichiarazione formale" l'atto rilasciato dall'interessato, la cui inesattezza è passibile di sanzioni.

---

(1) GU L 278 dell'8.10.1976.

Articolo 3

Ogni persona che, nel giorno di riferimento,
a) è cittadino dell'Unione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, secondo comma del trattato, e
b) pur non essendo cittadino dello Stato membro di residenza, possiede i requisiti alla cui sussistenza la legislazione di detto Stato subordina il diritto di voto e di eleggibilità dei propri cittadini,
ha il diritto di voto e di eleggibilità nello Stato membro di residenza in occasione delle elezioni per il Parlamento europeo, se non è stata privata di tali diritti in virtù degli articoli 6 e 7.

Qualora i cittadini dello Stato membro di residenza debbano aver acquisito la cittadinanza da un periodo minimo per essere eleggibili, i cittadini dell'Unione sono considerati in possesso di tale requisito qualora abbiano acquisito la cittadinanza di uno Stato membro dallo stesso periodo.

Articolo 4

1. L'elettore comunitario esercita il diritto di voto nello Stato membro di residenza o nello Stato membro d'origine. Nessuno può votare più di una volta nel corso delle stesse elezioni.

2. Nessuno può presentarsi come candidato in più di uno Stato membro nel corso delle stesse elezioni.

Articolo 5

Qualora i cittadini dello Stato membro di residenza debbano risiedere da un periodo minimo nel territorio elettorale per essere elettori o eleggibili, gli elettori e i cittadini comunitari eleggibili sono considerati in possesso di tale requisito qualora abbiano risieduto in altri Stati membri per una durata equivalente. Questa disposizione si applica fatte salve le specifiche condizioni connesse alla durata della residenza in una circoscrizione o in un ente locale determinati.

Articolo 6

1. Ogni cittadino dell'Unione che risiede in uno Stato membro senza averne la cittadinanza e che, per effetto di una decisione individuale in materia civile o penale, é decaduto dal diritto di eleggibilità in forza del diritto dello Stato membro di residenza o di quello dello Stato membro d'origine, è escluso dall'esercizio di questo diritto nello Stato membro di residenza in occasione delle elezioni per il Parlamento europeo.

2. La candidatura di ogni cittadino dell'Unione alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro di residenza è dichiarata inammissibile qualora detto cittadino non possa presentare l'attestato di cui all'articolo 10, paragrafo 2.

Articolo 7

1. Lo Stato membro di residenza può accertarsi che il cittadino dell'Unione che ha espresso la volontà di esercitarvi il diritto di voto non sia decaduto da tale diritto nello Stato membro d'origine, per effetto di una decisione individuale in materia civile o penale.

2. Ai fini dell'attuazione del paragrafo 1 del presente articolo, lo Stato membro di residenza può notificare la dichiarazione di cui all'articolo 9 allo Stato membro d'origine. Allo stesso fine le informazioni disponibili provenienti dallo Stato membro d'origine, trasmesse nelle forme e nei termini appropriati, possono comportare solo le indicazioni strettamente necessarie all'attuazione del presente articolo ed essere utilizzate unicamente a tale scopo. Se le informazioni trasmesse infirmano il contenuto della dichiarazione, lo Stato membro di residenza prende le misure adeguate per impedire che l'interessato possa votare.

3. Lo Stato membro d'origine puo' trasmettere allo Stato membro di residenza, nelle debite forme ed entro termini appropriati, le informazioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.

Articolo 8

1. L'elettore comunitario esercita il diritto di voto nello Stato membro di residenza qualora ne abbia espresso la volontà.

2. Se nello Stato membro di residenza il voto è obbligatorio, tale obbligo si applica agli elettori comunitari che ne hanno espresso la volontà.

Capo II : Esercizio del diritto di voto e di eleggibilità

Articolo 9

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per consentire all'elettore comunitario che ne abbia espresso la volontà di essere iscritto nelle liste elettorali in tempo utile prima della consultazione elettorale.

2. Per essere iscritto nelle liste elettorali l'elettore comunitario deve fornire le stesse prove di un elettore nazionale. Egli deve inoltre presentare una dichiarazione formale, indicante :

   a) cittadinanza e indirizzo nel territorio elettorale nello Stato membro di residenza,
   b) eventualmente l'ente locale o la circoscrizione dello Stato membro di origine nelle cui liste elettorali è stato iscritto da ultimo, e
   c) la decisione di esercitare il diritto di voto esclusivamente nello Stato membro di residenza.

3. Inoltre, lo Stato membro di **residenza** può esigere che l'elettore comunitario

   a) precisi, nella dichiarazione di cui al paragrafo 2, di non essere privato del diritto di voto nello Stato membro d'origine,
   b) presenti un documento di identità valido,
   c) indichi da che data risiede nello Stato in causa o in un altro Stato membro.

4. Gli elettori comunitari iscritti nelle liste elettorali vi restano iscritti, alle stesse condizioni degli elettori nazionali, finché non chiedono la cancellazione o finché non sono cancellati d'ufficio in quanto siano venute meno le condizioni richieste per l'esercizio del diritto di voto.

Articolo 10

1. All'atto del deposito della dichiarazione di candidatura, il cittadino comunitario eleggibile deve fornire le stesse prove richieste al candidato nazionale. Inoltre, deve presentare una dichiarazione formale, indicante :

   a) cittadinanza e indirizzo nel territorio elettorale dello Stato membro di residenza,
   b) che non è simultaneamente candidato al Parlamento europeo in un altro Stato membro,
   c) eventualmente l'ente locale o la circoscrizione dello Stato membro d'origine nelle cui liste elettorali è stato iscritto da ultimo.

2. Il cittadino comunitario eleggibile deve inoltre presentare, all'atto del deposito della propria candidatura, un attestato delle autorità amministrative competenti dello Stato membro d'origine che certifichi che egli non è decaduto dal diritto di eleggibilità in tale Stato o che a dette autorità non risulta che il cittadino sia decaduto da tale diritto.

3. Inoltre, lo Stato membro di residenza può esigere che il cittadino comunitario eleggibile presenti un documento di identità valido ; può anche esigere che egli indichi da che data è cittadino di uno Stato membro.

Articolo 11

1. Lo Stato membro di residenza informa l'interessato sul seguito riservato alla domanda di iscrizione nelle liste elettorali o sulla decisione relativa all'ammissibilità della candidatura.

2. In caso di rifiuto di iscrizione nelle liste elettorali o di rifiuto della candidatura, l'interessato può presentare i ricorsi che la legislazione dello Stato membro di residenza consente, in casi analoghi, agli elettori e ai candidati nazionali.

Articolo 12

Lo Stato membro di residenza informa, al più presto e in maniera adeguata, gli elettori e i cittadini comunitari eleggibili sulle condizioni e modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità vigenti nel suo territorio.

Articolo 13

Gli Stati membri si scambiano le informazioni necessarie per attuare l'articolo 4. A tale scopo, lo Stato membro di residenza, in base alla dichiarazione formale di cui agli articoli 9 e 10, trasmette allo Stato membro d'origine, entro un termine appropriato prima di ogni consultazione elettorale, le informazioni relative ai cittadini di quest'ultimo iscritti nelle liste elettorali o che hanno presentato una candidatura. Lo Stato membro d'origine adotta, conformemente alla legislazione nazionale, le misure adeguate allo scopo di evitare il doppio voto e la doppia candidatura dei propri cittadini.

Capo III : Disposizioni derogatorie e transitorie

Articolo 14

1. Se in uno Stato membro, alla data del 1° gennaio 1993, la percentuale dei cittadini dell'Unione ivi residenti senza averne la cittadinanza e che hanno raggiunto l'età per essere elettori supera il 20 % di tutti i cittadini dell'Unione ivi residenti e che hanno l'età per essere elettori, detto Stato membro può riservare, in deroga alle disposizioni della presente direttiva,
   a) il diritto di voto agli elettori comunitari residenti in tale Stato membro da un periodo minimo, non superiore a cinque anni,
   b) il diritto di eleggibilità ai cittadini comunitari eleggibili residenti in tale Stato membro da un periodo minimo, non superiore a dieci anni.

   Queste disposizioni non pregiudicano gli eventuali adeguati provvedimenti che tale Stato membro può adottare in materia di composizione delle liste dei candidati, provvedimenti intesi in particolare ad agevolare l'integrazione dei cittadini dell'Unione stranieri.

   Tuttavia, agli elettori e ai cittadini comunitari eleggibili che, a motivo della loro residenza fuori dello Stato membro d'origine o della durata di tale residenza, non hanno in esso diritto di voto o di eleggibilità, non possono essere imposte le condizioni di cui sopra relative alla durata della residenza.

2. Se, al 1° febbraio 1994, i cittadini di uno Stato membro che risiedono in un altro Stato membro vi godono anche del diritto di voto alle elezioni del Parlamento nazionale e possono essere iscritti, a tal fine, nelle liste elettorali alle stesse identiche condizioni degli elettori nazionali, questo Stato membro può, in via derogatoria, non applicare ai propri cittadini gli articoli da 6 a 13 della presente direttiva.

3. Entro il 31 dicembre 1997 e, successivamente, diciotto mesi prima di ciascuna elezione del Parlamento europeo, la Commissione presenta al Consiglio e al Parlamento europeo una relazione nella quale verifica se persistano i motivi che giustificano la concessione agli Stati membri interessati di una deroga in forza dell'articolo 8 B, paragrafo 2 del trattato, e propone eventualmente che si proceda agli opportuni adeguamenti.
   Gli Stati membri che adottano disposizioni derogatorie, in conformità dei paragrafi 1 e 2, forniscono alla Commissione tutti i necessari elementi giustificativi.

Articolo 15

Per la quarta elezione diretta del Parlamento europeo, si applicano le seguenti disposizioni specifiche :

1. I cittadini dell'Unione che al 15 febbraio 1994 hanno già il diritto di voto nello Stato membro di residenza e sono iscritti nelle liste elettorali di tale Stato non sono tenuti ad espletare le formalità di cui all'articolo 9.

2. Gli Stati membri nei quali le liste elettorali sono state compilate anteriormente al 15 febbraio 1994 prendono le disposizioni necessarie per consentire agli elettori comunitari che intendono esercitarvi il diritto di voto di iscriversi nelle liste elettorali entro un termine adeguato prima del giorno della consultazione elettorale.

3. Gli Stati membri nei quali il voto non è obbligatorio e che, senza compilare liste elettorali specifiche, indicano la qualità di elettore nei registri dello stato civile, possono applicare questo regime anche agli elettori comunitari iscritti in tali registri e che, dopo essere stati informati individualmente dei loro diritti, non hanno manifestato la volontà di esercitare il diritto di voto nello Stato membro di origine. Essi trasmettono alle autorità dello Stato membro d'origine il documento che manifesta l'intenzione espressa da questi elettori di votare nello Stato membro di residenza.

4. Gli Stati membri nei quali la procedura interna di designazione dei candidati dei partiti e dei gruppi politici è disciplinata dalla legge possono disporre che le procedure avviate, conformemente a tale legge, anteriormente al 1° febbraio 1994 e le decisioni adottate in tale ambito rimangano valide.

Capo VI : Disposizioni finali

Articolo 16

Anteriormente al 31 dicembre 1995, la Commissione presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio, una relazione sull'applicazione delle disposizioni della presente direttiva in occasione delle elezioni del Parlamento europeo del giugno 1994. Su questa base il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può adottare disposizioni volte a modificare la presente direttiva.

Articolo 17

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° febbraio 1994. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 18

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

ISSN 0254-1505

COM(93) 534 def.

DOCUMENTI

IT **06**

N. di catalogo : CB-CO-93-572-IT-C

ISBN 92-77-60280-5

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
L-2985 Lussemburgo